CAMERA DEI DEPUTATI N. **5858-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3599)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 marzo 1999

(Relatore: **TARGETTI)**

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 23 aprile 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 5858;

rilevato preliminarmente che il provvedimento in esame risulta – nel testo trasmesso dal Senato – non omogeneo, anche in relazione all'introduzione di un rilevante numero di ulteriori deleghe largamente innovative e riferite al settore tributario;

rilevato altresì che risultano presenti nel testo espressioni, quali « federalismo fiscale » e « grandezze macroeconomiche », di cui occorrerebbe definire in termini più dettagliati ed univoci il contenuto, ed altre – come il riferimento alla delega nella rubrica e nel testo dell'articolo 28 – che non appaiono appropriate e corrispondenti allo strumento normativo del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo dell'omogeneità:

appare opportuno sopprimere gli articoli 27, 29, 30 e 32, contenenti disposizioni che, attenendo a problematiche estranee al settore tributario, rendono il provvedimento non omogeneo, anche in relazione ai requisiti stabiliti in proposito, per i provvedimenti collegati esaminati al di fuori della sessione di bilancio, nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

al fine di garantire la stabilità dell'esercizio della funzione consultiva, appare coerente con l'obiettivo della semplificazione individuare un solo organo parlamentare competente ad esprimere i pareri sugli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1, 2, 3, 11 e 17. Sembra che tale organo sia da individuarsi nelle Commissioni competenti per materia delle due Camere e non nella Commissione consultiva di cui alla legge n. 662 del 1996. L'ambito di competenza di quest'ultima verrebbe infatti ampliato, con questo nuovo intervento normativo, a breve distanza dalla

data di entrata in vigore della norma che ha istituito la Commissione medesima (articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996). Inoltre l'attribuzione di un flusso così ampio di materie ad una Commissione bicamerale finirebbe per realizzare in sostanza la sottrazione di una significativa sfera di competenze alle Commissioni permanenti, che sembrano invece più inserite, rispetto alla Commissione bicamerale, nei meccanismi di cognizione e analisi del complesso dei documenti di programmazione economico-finanziaria;

è necessario stabilire che tutti gli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio delle suddette deleghe siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere parlamentare successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, in linea con quanto stabilito in una lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché con quanto rilevato in numerose altre occasioni dallo stesso Comitato;

occorre valutare, con riferimento all'articolo 28, se le modificazioni normative ivi previste possano essere interamente realizzate mediante il previsto ricorso alla fonte regolamentare o se non sia invece necessario anche l'intervento della fonte primaria; in quest'ultimo caso, qualora si propendesse per lo strumento della delega legislativa, apparirebbe opportuno prevedere l'acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreti delegati;

anche alla luce del disposto dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento, occorre riformulare, adottando la tecnica della novellazione, le disposizioni che – pur richiamando espressamente specifiche norme vigenti e modificandone il dettato – le lasciano formalmente immutate nell'ordinamento sotto il profilo testuale, aumentandone inevitabilmente il grado di complessità normativa. Si tratta, segnatamente, delle disposizioni di cui agli articoli 10; 18; 20, comma 1; 23; 31 e 32.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 17, comma 1, lettera *l*), l'ivi previsto criterio di delega sia trasformato in una autonoma norma di delega per l'adozione di un testo unico legislativo e di un testo unico regolamentare;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la delega ivi prevista sia anche finalizzata, come parrebbe evincersi dall'alinea del medesimo comma 1, a consentire l'adozione di più efficaci misure di contrasto dell'evasione fiscale e non semplicemente di più rigorose procedure di accertamento del maggior gettito derivante dall'avvenuta emersione di redditi precedentemente sottratti ad imposizione;

2) all'articolo 11, comma 2, in relazione al successivo comma 3, si segnala l'incongruenza della previsione di una delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario nazionale, anche al fine del coordinamento con i principi e criteri direttivi della predetta legge n. 419 del 1998, in presenza di una contestuale disposizione di delega correttiva recata dal comma 3 del medesimo articolo 11, che non annovera tra i relativi criteri di delega i principi e i criteri direttivi di cui alla legge n. 419 del 1998, specificamente enumerati, invece, per la delega correttiva di cui al comma 2; qualora, invece, tale ultima delega correttiva si riferisse alle integrazioni e correzioni da apportare agli stessi decreti legislativi attuativi della legge n. 419 del 1998 (e non ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 del disegno di legge in esame), sarebbe impropria una delega correttiva disposta successivamente all'approvazione della legge di delega principale, risolvendosi la prima in una delega autonoma dall'oggetto eccessivamente generico e, come tale, lesiva del disposto dell'articolo 76 della Costituzione;

3) all'articolo 12, comma 1, si segnala che le disposizioni ivi contenute intervengono direttamente sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 360 del 1998 e non anche, come sarebbe più corretto, sulle norme di delega di cui all'articolo 7, comma 3-*bis*, della legge n. 59 del 1997, richiamate ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge n. 449 del 1997, che consentivano al Governo di procedere all'istituzione di un'addizionale comunale, e non anche provinciale;

4) all'articolo 28, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare tale disposizione, nel senso di fare riferimento ad una autorizzazione al Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione, e non ad una delega, curando altresì di sostituire le parole « dei seguenti principi e criteri » con le parole: « delle seguenti norme generali regolatrici della materia ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto:

rilevato che l'articolo 9 estende agli avvocati l'abilitazione al rilascio della certificazione tributaria, attualmente riservata a soggetti esperti in materia tributaria, quali i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, i ragionieri liberi professionisti, i periti commerciali ed i consulenti del lavoro, che abbiano esercitato la professione da almeno 5 anni;

considerato che la previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, di un nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'autorità di controllo sugli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è giustificata dalla modifica ed integrazione delle norme che disciplinano tale autorità;

osservato che la raccolta da parte dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 19, di dati personali, relativi ai contribuenti, che siano conservati presso banche dati gestite da altri soggetti pubblici, ovvero anche da altri soggetti che operano per conto di questi, non contrasta con la normativa di tutela della *privacy*, prevista in via generale dalla legge n. 675 del 1996 e, in materia di trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IVA, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 9 sia valutata l'opportunità dell'estensione agli avvocati di funzioni in materia tributaria, quale il rilascio della certificazione tributaria, nonostante che a questi non siano riconosciute dall'ordinamento particolari competenze in tale materia;

all'articolo 13, dovrà poi essere valutata l'opportunità di attribuire nuove competenze all'autorità di controllo sugli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prima che sia stato emanato l'atto che stabilisca il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'autorità stessa, poiché la previsione di un nuovo assetto è dettata dall'esigenza di adeguare l'organizzazione dell'autorità ai nuovi compiti attribuiti dalla legge a questa.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. »;

all'articolo 2, comma 13, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento. »;

all'articolo 2, sia soppresso il comma 7, in quanto suscettibile di recare nuovi oneri non quantificati né coperti a carico del bilancio dello Stato;

all'articolo 5, sia inserito, in fine, il seguente periodo: « All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997. »;

all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, in fine del primo periodo, siano aggiunte le seguenti parole: « ; funzioni, compiti e risorse riservati alla gestione nazionale devono comunque essere coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo attuativo della legge 30 novembre 1998, n. 419, in materia di organizzazione e funzionamento del servizio sanitario nazionale, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. »;

all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera *e)* del presente comma, avvengono con riferimento a dati di natura amministrativa indicativi delle rispettive basi imponibili regionali. »;

all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *e)*, sia inserita la seguente: « *e-bis*) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione

deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici. »;

all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *i)*, siano aggiunte le seguenti:

« *l)* estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

m) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-*bis* della legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

n) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma. »;

all'articolo 11, sia soppresso il comma 6, in quanto suscettibile di recare maggiori oneri per il bilancio dello Stato per i quali la copertura reperita nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dalla stesso articolo 11 non risulta adeguata;

all'articolo 28, comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I relativi schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, ivi comprese quelle competenti per gli effetti di carattere finanziario, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. »;

dopo l'articolo 33, sia inserito il seguente: « Art. 33-*bis* (Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi) - 1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle stesse deleghe. »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il riferimento alle « imposte sui redditi autoliquidate », la cui portata non appare immediatamente evidente, non risultando chiaro, in particolare, se risultino in esso ricomprese altre imposte oltre all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 17, comma 1, lett. *e)*, siano soppresse le parole: « ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998 »;

all'articolo 17, comma 1, lett *l)*, sia espressamente previsto, tra i criteri di delega cui dovranno ispirarsi i futuri decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, anche la salvaguardia delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 6, comma 12, sia valutata l'opportunità di introdurre una formulazione del testo in grado di evitare penalizzazioni nei confronti dei comuni che abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, oltre che per il periodo precedente al 31 dicembre 1998, anche per l'anno 1999; con riferimento al medesimo comma 12, sia valutata l'opportunità di prevedere che, in caso di pagamento già avvenuto di somme a titolo di IVA non dovute sulla base della norma in esame, siano stabilite forme di rimborso o di compensazione;

all'articolo 17, comma 1, lett. *f)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di articolare ulteriormente tale criterio di delega, specificando in particolare la sua finalizzazione all'abbattimento dell'imposizione sul trasferimento degli immobili;

all'articolo 26, comma 1, sia valutata l'opportunità di sostituire le parole: « eventi di calamità pubblica » con le seguenti: « eventi calamitosi »;

all'articolo 26, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare espresso riferimento agli elenchi delle associazioni di volontariato formati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, in modo da garantire che le associazioni considerate debbano comunque essere comprese in tali elenchi;

all'articolo 29, comma 1, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente che i risparmi ottenibili dalle pubbliche amministrazioni attraverso tale norma siano destinati al finanziamento del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » (C. 5858);

considerata l'esigenza per lo sviluppo della portualità di riconoscere l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, che, in base alla legge n. 84 del 1994, sono i soggetti di governo dei porti;

tenuto conto della necessità di semplificare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi e delle relative riscossioni, nonché dell'opportunità di procedere ad un loro riordino complessivo secondo criteri di equità, richiamandosi agli indirizzi del Piano generale dei trasporti;

considerata la necessità di procedere ad una semplificazione dei rapporti tra autorità portuali e amministrazione statale;

considerate le modalità di intervento che l'articolo 28 prevede, consistenti nel ricorso ad una delegificazione della materia;

ritenuto opportuno procedere al riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali anche mediante un intervento primario, come prospettato anche nel parere espresso dal Comitato per la legislazione;

considerati gli effetti prodotti dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 28 e ritenuto opportuno estendere la nuova disciplina per i canoni demaniali per finalità turistico-ricreative a quelli per concessioni demaniali su acque interne, evitando possibili differenziazioni, come già previsto da un precedente apposito atto di indirizzo parlamentare che richiede una disciplina uniforme per le concessioni demaniali su acque marittime e interne;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 28 sia previsto il ricorso allo strumento della delega legislativa al Governo in luogo della delegificazione;

2) ai fini dell'esercizio della delega legislativa sia prevista la previa espressione di un parere parlamentare, da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti nel merito, sugli schemi di decreti legislativi delegati;

3) sia soppressa la lettera g) del comma 1 dell'articolo 28 e sia predisposto un distinto intervento in materia di canoni per concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, prevedendo una riforma anche delle concessioni demaniali per le medesime finalità

sulle acque interne, colmando le lacune e uniformando le relative discipline;

4) il Governo nel formulare la sua proposta, proceda ad una verifica della situazione attuale.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5858,

premesso che il provvedimento in esame raccoglie in sé sia il testo originariamente presentato dal Governo, sia le modifiche apportate dal Senato, sia infine interventi ulteriori giustificati da circostanze sopravvenute (decreto-legge n. 69 del 1999 ed esigenze varie di interventi urgenti per l'economia);

che pertanto si tratta di un provvedimento eterogeneo, sia pure unificato dalla natura fiscale della grande maggioranza delle disposizioni, di difficile lettura soprattutto per gli operatori;

che esso contiene ben sei deleghe legislative al Governo, che appaiono assai ampie e generiche e meritano pertanto di essere precisate;

che esso contiene altresì, in materia di giochi (articolo 15), una riserva di decreto ministeriale di ampiezza tale da contrastare con l'articolo 23 della Costituzione;

che tuttavia il provvedimento in esame comporta nel complesso ed in prospettiva un alleggerimento del carico fiscale per i contribuenti ed incentivi alla produzione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. Con riguardo all'articolo 1, si rileva come sia senz'altro da condividere l'intenzione del Governo di collegare la lotta all'evasione (e la collaborazione a tal fine dell'amministrazione e dei cittadini) alla riduzione del carico fiscale soprattutto per i più bisognosi. Si osserva però che il meccanismo indicato nell'articolo 1, configura una procedura assai complessa legata alla misurazione a posteriori della riferibilità dell'aumento di gettito al recupero dell'evasione. Non è chiaro se il rapporto tra i due incrementi debba essere riferito sempre

all'anno base – come pare corretto – ovvero all'anno precedente. Non è chiaro che cosa accade se l'evasione è recuperata ma il gettito complessivo si riduce: a rigor di logica le attenuazioni fiscali dovrebbero scattare ugualmente mentre il limite della costanza di gettito sembra indurre a conclusione opposta. La riduzione può poi derivare dalle stesse misure in esame: riduzione di aliquote e aumento di detrazioni nell'anno precedente; è evidente che occorre indicare più precisi criteri di delega che attribuiscano certezza sulla spettanza degli alleggerimenti fiscali. Non appare corretto, poi, legare la concessione di incentivi fiscali alla efficienza dell'amministrazione finanziaria, specie in concomitanza con una radicale riforma della stessa.

Infine, i criteri di delega appaiono troppo generici e la misurazione a posteriori del beneficio da riconoscere tramite modifica di aliquote, di scaglioni, di detrazioni e deduzioni è troppo vaga e si può prestare alla necessità di interventi correttivi in sequenza, con ciò vanificando la certezza del diritto ed i calcoli dei contribuenti. Il fatto che dal fondo costituito con il recupero dell'evasione dipenda anche la copertura per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 2 rende del tutto eventuale la concessione di tali incentivi.

L'impressione complessiva è che la disposizione vada nella direzione giusta ma i criteri di delega debbano essere precisati. In specie il criterio direttivo formulato alla lettera a) fissa la regola per l'individuazione dell'incremento di gettito conseguente agli strumenti predisposti per la lotta all'evasione: il calcolo matematico su cui si fonda la regola in esame prevede la sottrazione dall'incremento nominale di un importo corrispondente agli « effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche » ed agli « interventi normativi ». Trascurando la discutibilità dell'uso di formule diffuse nel linguaggio tecnico degli economisti ma sconosciute alla nomenclatura legislativa e giuridica, sembra che il richiamo alle grandezze macroeconomiche ed agli interventi normativi pecchi di una sensibile approssimazione e genericità, lasciando ampio margine discrezionale al legislatore delegato (e dunque al Governo) per l'identificazione dei meccanismi matematici di calcolo dell'incremento di gettito conseguente alla lotta all'evasione. Il rischio sensibile è dunque quello di criteri surrettizi che finiscano per presentare come conseguenti alla lotta all'evasione incrementi di gettito derivanti in realtà da altri fenomeni (ad esempio per sviluppo naturale della base imponibile in alcuni settori produttivi pur in controtendenza rispetto all'andamento generale del sistema economico nazionale); oppure, al contrario, il pericolo è quello di assumere criteri di calcolo così riduttivi per la valorizzazione della lotta all'evasione che di fatto ne conseguono cifre irrisorie di incremento di gettito.

Ora tali rischi non assumono soltanto un connotato politico, in quanto elemento passibile di giudizio da parte dei cittadini; nella legge in esame l'individuazione dei proventi della lotta all'evasione si pone quale termine condizionante per l'applicazione di una riduzione delle imposte a favore dei contribuenti appartenenti a categorie sociali sottoprotette o comunque con redditi bassi. In altre parole il gettito proveniente dalla lotta all'evasione è destinato a ridurre la base imponibile nazionale e dunque la pressione fiscale; criteri non corretti

di individuazione di tale gettito potrebbero portare ad un perdita ingiustificata ed imprevista di gettito oppure potrebbero vanificare l'obiettivo di alleggerimento della pressione fiscale.

Un obiettivo di tale portata non può essere lasciato alla valutazione pressoché arbitraria del Governo, ma in omaggio al fondamentale principio della riserva di legge in materia tributaria deve essere affidato alle cure attente del Parlamento. Si suggerisce a tal proposito di attribuire rilievo specifico ai nuovi strumenti di accertamento previsti per le piccole e medie imprese – vale a dire gli studi di settore. Per le imprese di dimensioni più consistenti non sembra invece che si possano individuare strumenti adeguati di identificazione del gettito conseguente alla lotta all'evasione, soprattutto per la carenza di strumenti automatici di accertamento e per la tradizionale resistenza del contribuente ad acquiescere agli atti di accertamento che determina contenziosi di incerto esito e di lunga durata (frustrando in sostanza le attese di recupero di gettito).

2. Con riguardo all'articolo 2:

Comma 1 lettera a)

Si osserva che la norma corregge la penalizzazione derivante dal fatto che nella disciplina attuale il reddito agevolato occupa gli scaglioni più bassi. Tuttavia, il meccanismo previsto nella norma in commento non si limita a neutralizzare la distorsione, ma reca un beneficio anche sulla progressività dell'imposizione del reddito non agevolato, poiché prevede che il reddito agevolato vada ad occupare gli scaglioni più alti. La neutralità, invece, implicherebbe: 1) il calcolo dell'aliquota media che si sarebbe avuta in assenza della DIT; 2) l'applicazione di tale aliquota sul reddito non agevolato ai fini DIT. Si osserva inoltre che il richiamo ad « *una aliquota tendenzialmente allineata a quella prevista per le persone giuridiche* » è generico e foriero di dubbi interpretativi. Meglio sarebbe la formulazione: « *tassazione separata, con l'aliquota del 19%, della parte* ».

Comma 1 lettera b)

Si osserva che la soggettivazione delle imprese individuali ai fini fiscali può andare incontro a numerosi problemi applicativi perché non trova alcun presupposto nella disciplina civilistica. A tal fine, quindi, occorrerebbe dettare una disciplina anche civilistica della separazione del patrimonio destinato all'impresa e dei rapporti tra tale patrimonio soggettivato e il soggetto imprenditore. Ma si tratterebbe di una riforma di tale portata da richiedere una riflessione più ampia e approfondita, con riguardo anche alle implicazioni civilistiche. D'altra parte, un risultato sostanzialmente analogo a quello perseguito dalla norma in commento potrebbe conseguirsi con la previsione di una tassazione separata, con la medesima aliquota dell'IRPEG, del reddito d'impresa nell'ambito dell'IRPEF (in luogo della soggettivazione).

Comma 2

Si osserva che le disposizioni del comma non sembrano prestarsi agevolmente ad una attuazione limitata, legata alla disponibilità del fondo di cui all'articolo 1.

Comma 5 lettere a) e b)

Si osserva che il ricorso alla modificazione di una delega già attuata non appare congruo. Sotto il profilo costituzionale, infatti, posto che con la prima attuazione il legislatore delegato ha esaurito il potere attribuitogli e posto che la modifica della delega originaria non equivale all'attribuzione di una nuova delega, per un nuovo intervento delegato appare necessaria una nuova norma di delega.

Comma 7

Si osserva che la portata dell'ultimo periodo, ove si esclude l'applicazione della deroga « *per le imprese cedute e per quelle che hanno subìto operazioni sul capitale* », è poco chiara. Infatti, posto che le imprese sono attività e non beni, non si intende cosa voglia indicare l'espressione « *imprese cedute* »: se la cessione di aziende, la cessione di quote sociali o altro. Tale dubbio, peraltro, è rafforzato dal fatto che l'articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, cui il comma in commento rinvia, parlando di « ... *imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive* ... », rafforza l'impressione che il termine « imprese » sia usato per indicare le società. Analoga osservazione vale per l'espressione « *imprese ... che hanno subìto operazioni sul capitale* ... », la quale non solo è indeterminata, ma di tale vaghezza e latitudine da poter attrarre alla deroga anche operazioni che dovrebbero reputarsi estranee alla *ratio* della norma (es.: imputazione di riserve a capitale, aumento di capitale eccetera).

Comma 8:

Si osserva che la norma esclude dall'agevolazione gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Considerato che sotto il profilo tributario tali soggetti si trovano in condizioni analoghe a quelle delle persone fisiche che esercitano attività commerciali, l'esclusione non appare giustificata se non dal fatto che essa è già presente nella disciplina della DIT ordinaria.

Comma 9, lettera a):

Si osserva che sarebbe opportuno far rientrare nell'agevolazione almeno i beni usati provenienti dall'estero. In tal caso, infatti, anche l'acquisto di beni usati costituirebbe un rafforzamento dell'apparato produttivo nazionale. Appare ugualmente troppo limitativa l'esclusione di tutti i beni immobili diversi dagli impianti e opifici: appare più ragionevole estendere il beneficio a tutti gli investimenti in immobili strumentali.

Comma 9, lettera b):

Si osserva che, rinviando all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, la norma attribuisce un rilievo soltanto parziale ai conferimenti di denaro che saranno effettuati a seguito della sua entrata in vigore (e anche a quelli che sono stati effettuati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 12 marzo 1999, n. 63), poiché il loro ammontare andrà ragguagliato all'anno,

muovendo dalla data del versamento. Invero, appare illogico che una disposizione temporanea volta ad agevolare gli investimenti effettuati nel 1999 e nel 2000 rechi un tale meccanismo di ragguaglio, pur entrando in vigore nel corso del 1999 (e non già prima dell'inizio dell'anno). Tanto più che i conferimenti destinati agli investimenti necessitano di tempi di programmazione e attuazione. Sarebbe più logico attribuire valenza piena ai conferimenti effettuati nel corso del 1999, purché entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma di agevolazione (quella in commento o almeno quella del predetto decreto legge).

Comma 11:

Si osserva che, nel caso di soggetti in regime di contabilità semplificata, la subordinazione dell'agevolazione al rispetto dei parametri di accertamento presuntivo del reddito non pare corrispondere ad una logica propria della normativa in commento, ma costituire al più un'ulteriore sanzione (impropria) del mancato rispetto dei parametri. Pertanto, si suggerisce la soppressione di tale restrizione sulle condizioni di applicabilità dell'agevolazione.

Comma 12:

Si osserva che la disciplina propria degli acconti d'imposta contiene già delle disposizioni sanzionatorie per il caso in cui l'acconto versato in base a previsione si riveli inferiore al dovuto. Pertanto, l'obbligo di versare gli acconti senza tener conto dell'agevolazione sarebbe giustificato soltanto per i versamenti da effettuare in relazione al periodo d'imposta 2001 (posto che in tale periodo l'agevolazione cesserà di avere applicazione). Di contro, la norma in commento è relativa ai periodi 1999 e 2000, per i quali il predetto obbligo determinerebbe delle anticipazioni d'imposta in eccesso rispetto a quanto risulterebbe poi dovuto dai contribuenti in sede di dichiarazione. Si suggerisce quindi di riferire la norma sugli acconti al solo periodo 2001, invece che ai periodi 1999 e 2000.

3. Con riferimento all'articolo 11 è da segnalare con favore il superamento degli strumenti di finanziamento delle regioni già limitato dall'articolo 21 del disegno di legge 5267-*quater* alla sola compartecipazione all'IVA e alle accise. L'attuale proposta di rafforzare l'addizionale regionale IRPEF entro il limite di due punti percentuali ed a parità di gettito complessivo, di elevare l'accisa sulla benzina fino a 450 lire/litro e di istituire una compartecipazione all'IVA entro il 20 per cento del gettito complessivo conferisce alle regioni maggiore spazio di manovra e consente di prevedere l'avvio di un federalismo più accentuato.

Si osserva tuttavia, da un lato, che non sono definiti i criteri di quantificazione della quota di gettito IVA oggetto della compartecipazione, se cioè questa avvenga su base nazionale ovvero di ogni singola regione, dall'altro che non sono determinati i criteri di formazione del fondo perequativo nazionale di cui alla lettera *e*) costituito con le compartecipazioni all'IVA e all'accisa sulla benzina.

La scelta legislativa operata muove infatti nella direzione di un federalismo fiscale spinto. In questa ottica appare quantomai opportuna la previsione di meccanismi perequativi tra le varie regioni destinati a compensare squilibri eccessivi che si possano creare tra regioni « ricche » e regioni « povere ».

Non è peraltro prevista nessuna norma diretta ad evitare gli eccessi di competizione fiscale tra regioni, realizzabili ad esempio con meccanismi impositivi che attraggano alcune attività economiche al fine di distogliere le medesime dal territorio di altre regioni. È questo un indirizzo di federalismo « selvaggio » verso il quale ben può spingere una disciplina lassista quale è in linea di massima quella delineata nella delega in esame.

Si osserva pertanto che nella norma in esame dovrebbe essere inserita tra i criteri direttivi una clausola di salvaguardia volta a dichiarare l'illegittimità dell'adozione di misure fiscali originate in sostanza soltanto da un intento competitivo e concorrenziale con altre regioni.

Nessun criterio direttivo è fornito in ordine alla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA. Soprattutto non sono fornite indicazioni in merito ai criteri di individuazione territoriale delle singole operazioni imponibili. È questo, come noto, uno dei problemi che da sempre hanno ostato all'accoglimento della compartecipazione IVA a favore di regioni od enti locali.

Si osserva pertanto che la norma richiede integrazioni che chiariscano le scelte di fondo verso le quali si orienterà il riparto tra le regioni del gettito dell'IVA.

A tal proposito si suggerisce di assumere quale termine di riferimento, in quanto compatibile, la norma contenuta nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che fissa le regole sulla territorialità delle operazioni imponibili a livello internazionale.

4. Con riguardo all'articolo 15, dedicato ai giochi, si osserva che la norma in esame non fornisce nessuna soluzione ad una delle questioni nodali della materia dei giochi e delle scommesse, affrontata solo marginalmente in occasione del recente decreto legislativo: lo sviluppo di una comunità economica europea e la globalizzazione dei mercati rendono insostenibile ogni forma di monopolio che si giustifichi soltanto in base a ragioni protezionistiche quale è il monopolio dei giochi e delle scommesse. Particolarmente in un settore ad elevato grado di dinamismo quale è quello delle scommesse, che può contare sulla sempre più diffusa fruibilità di telecomunicazioni di massa (ad esempio giocate telefoniche, via fax od internet), la barriera posta dal diritto nazionale alle giocate effettuate da residenti italiani con soggetti stranieri (in specie se residenti in territorio CEE) appare inaccettabile.

Appare al contrario necessaria una previsione normativa che renda legittime le giocate su eventi sportivi effettuate da residenti italiani a favore di soggetti residenti in territorio comunitario, uniformandosi ai canoni di libertà economica e di libera concorrenza che costituiscono principi inderogabili del Trattato di Roma.

La norma in esame mostra inoltre profili di dubbia legittimità in ordine alla attribuzione ad un decreto del Ministro delle finanze del potere di regolare il prelievo complessivo su ciascuna scommessa fino ad un massimo del 62 per cento.

Tale regola infatti non sembra rispettare il fondamentale principio di riserva di legge che concerne le prestazioni patrimoniali imposte autoritativamente, in quanto attribuisce al Ministro delle finanze un potere pressoché senza limiti in particolare sotto il profilo strettamente quantitativo della prestazione dovuta. Si osserva pertanto che la norma dovrebbe essere integrata con al formulazione di più precisi criteri direttivi in ordine all'esercizio del potere regolamentare del Ministro delle finanze.

5. Quanto all'articolo 17, che contiene disposizioni di delega al Governo per la revisione della tassazione degli immobili e modifiche ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari, i punti cardine sono rappresentati dalle deleghe contenute nelle lettere *a)* e c) del primo comma. La delega di cui alla lettera *a)* – concernente l'imposizione degli immobili ai fini IRPEF – prevede, per i soli fabbricati diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, l'introduzione di un regime opzionale fondato sull'alternatività tra: 1) l'esclusione del reddito dei fabbricati dal reddito complessivo e l'assoggettamento a tassazione con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito, e 2) l'inclusione del medesimo reddito nel reddito complessivo con il riconoscimento di una deduzione per il possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Si osserva come la delega – nel prendere in considerazione i soli redditi di fabbricati diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito d'impresa – escluda dal suddetto regime opzionale i redditi dei fabbricati posseduti dalle imprese che oggi concorrono alla formazione del reddito dell'impresa sulla base delle risultanze catastali, ex articolo 57 del TUIR (proventi degli immobili non strumentali). Tale distonia – rispetto alla attuale parità di modalità di determinazione del reddito – potrebbe essere compensata mediante la previsione, per i soggetti che producono reddito di impresa, della tassazione a costi e ricavi effettivi anche degli immobili non strumentali che concorrono alla formazione del reddito di impresa. Alternativamente, quand'anche si ritenga opportuno mantenere – per i proventi immobiliari ex articolo 57 del TUIR – la tassazione fondiaria, potrebbe essere opportuno un intervento del legislatore delegato in merito alla specifica individuazione delle spese e dei componenti negativi di reddito indeducibili ai sensi del secondo comma del citato articolo 57 del TUIR. Sotto diverso profilo – relativamente al regime opzionale fondato sull'esclusione del reddito dei fabbricati dal reddito complessivo – si osserva come l'applicazione dell'aliquota pari a quella del primo scaglione di reddito (attualmente, il 18,50 per cento) non colmi il divario tra la tassazione degli investimenti immobiliari e quella degli investimenti di carattere finanziario non speculativo, che scontano oggi l'aliquota del 12,50 per cento.

La delega di cui alla lettera *c)* dell'articolo in commento concerne la modifica dei criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari. Essa prevede – in luogo della tassazione sulla base della rendita catastale – la determinazione di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo degli immobili. La delega è caratterizzata, sotto un profilo generale, dall'assenza dell'indicazione dei criteri di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF. Potrebbe quindi essere opportuno prevedere che il coefficiente convenzionale di redditività debba tener conto degli oneri di produzione del reddito, oggi forfettariamente computati in diminuzione della rendita catastale nella misura del 15 per cento.

Si osserva infine come le disposizioni contenute nei commi 4, 5 e 7 – concernenti la deduzione dal reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale, elevata da lire 1.100.000 a lire 1.400.000 – debbano essere coordinate sotto il profilo temporale. Si ritiene inoltre che, a tale proposito, la previsione contenuta nel comma 7, secondo periodo – secondo cui la disposizione concernente la deduzione di lire 1.400.000 non ha effetto per la determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta 1999 – presenti margini di dubbia costituzionalità.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, il termine per l'esercizio della delega ivi prevista sia ridotto a tre mesi dalla data in entrata in vigore della nuova legge, allo scopo di uniformarlo al termine previsto dall'articolo 67, comma 1, del disegno di legge C. 5809, a sua volta relativo alla delega al Governo in materia di utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto per sviluppare le forme pensionistiche integrative;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, di inserire, tra le categorie alle quali si avrà particolare riguardo nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni, anche le famiglie monoparentali e di specificare che i figli a carico disoccupati ai quali la disposizione si riferisce sono solo quelli che non abbiano rifiutato l'impiego in progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

b) all'articolo 14, di riformulare il comma 3, nel senso di chiarire il rapporto fra i « limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1 » e la facoltà per il contribuente di ricorrere alla compensazione ai fini della fruizione del regime agevolato.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5858, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a),* nella definizione dei criteri per la determinazione delle nuove aliquote richiede particolare riguardo per le famiglie numerose, monoreddito, con componenti affetti da *handicap* o di età superiore a 70 anni o con figli disoccupati a carico;

l'articolo 11 prevede, al comma 1, lettera *e),* l'istituzione di un fondo perequativo nazionale;

l'articolo 13 modifica l'attuale disciplina dell'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS, allo scopo di assicurare un'attenta verifica sui citati enti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 11, comma 1, lettera *a),* le parole: attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura siano sostituite dalle seguenti: attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di provvedere alla revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati in attuazione della legge n. 419 del 1998;

consideri altresì la Commissione di merito la necessità di inserire disposizioni di coordinamento rispetto a quelle previste dalla legge n. 419 del 1998 e dei relativi decreti attuativi, allo scopo di assicurare

organicità alla vigente disciplina sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale;

consideri altresì la Commissione di merito la necessità che il Fondo perequativo nazionale sia finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza, di cui al Piano sanitario nazionale, su tutto il territorio nazionale.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5858, recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale »;

richiamato il proprio precedente parere espresso il 12 novembre 1998 sul testo iniziale del suddetto disegno di legge (A.S. 3599);

rilevato, in particolare, che le disposizioni sulla delega al Governo in materia di federalismo fiscale (articolo 11) appaiono ora meglio definite sia con riguardo ai parametri di cui all'articolo 76 della Costituzione, sia con riguardo alla nozione di autonomia finanziaria delineata nell'articolo 119 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 11 è necessario:

a) specificare i principi direttivi della delega per quanto concerne il riparto tra le regioni della compartecipazione al gettito dell'IVA, non potendosi desumere implicitamente il criterio di riparto dalle regole riguardanti la localizzazione delle operazioni ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta;

b) definire in termini espliciti il concetto di « capacità fiscale », su cui sarà imperniato il meccanismo perequativo;

c) individuare appropriate misure al fine di evitare che il nuovo sistema della finanza regionale possa generare fenomeni di concorrenza fiscale tra le regioni con eventuali, conseguenti effetti negativi soprattutto per quanto concerne le politiche di sviluppo;

al riguardo, si auspica comunque un impegno del Governo, anche in assenza di modifiche testuali, ad un approfondimento dei problemi sollevati secondo le indicazioni fornite dalla Commissione;

con riferimento all'articolo 28, si evidenzia che il testo non risolve il problema dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali e che, più di una delega al Governo, si realizza una delegificazione in materia di tasse portuali, diritti marittimi e canoni demaniali, argomenti delicati e con evidenti riflessi nel settore economico e di competenza delle regioni. Pertanto, valutino la Commissione e il Governo se sia opportuna una specifica delega per raggiungere l'autonomia finanziaria delle autorità portuali o se sia il caso di sopprimere l'articolo 28.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1.	ART. 1.
(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale).	*(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale).*
1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico:*
a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;	*a) identica;*
	***b)* ai fini di quanto previsto alla lettera *a)*, tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;**
b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* in favore di tutti i contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonchè me-	***c)* utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera *a)* in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti,** con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle

diante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonchè dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

imposte dirette, nonché **in misura residuale** mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonchè dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

d) *identica;*

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate. Le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono utilizzabili nell'esercizio ancora successivo.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera **c)**, utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite **delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.**

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'arti-

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto **dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parla-**

colo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

ART. 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota **tendenzialmente** allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui

mentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Al comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

6. Al comma 1 dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

7. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

8. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « entro il termine di decadenza di diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ».

ART. 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

1. *Identico:*

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5,

all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;	comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, di prevedere a richiesta del contribuente:	***b)*** **prevedere, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000 la facoltà per il contribuente di richiedere:**
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;	1) *identico;*
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;	2) *identico;*
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.	3) *identico*.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle **residue** disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ***c).***
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.	3. *Identico*.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al	4. *Identico*.

comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. *Identico*.

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: « rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; » sono inserite le seguenti: « la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; »;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria; ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. *Identico*.

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000,** gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986,

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, **relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre**

n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del citato testo unico, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subìto operazioni sul capitale.

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d),* le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a),* numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla ca-

1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di una perdita.

8. *Identico*.

9. *Identico:*

tegoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d)*, del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

10. *Identico.*

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto

11. *Identico.*

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, e comma 5, della legge 5 agosto 1978,

12. *Identico*.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dellefinanze. **Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure**

n. 468, e successive modificazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

previste dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

14. Al comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Per specifici settori produttivi » sono inserite le seguenti: « o imprese »; e dopo le parole: « diversi criteri e modalità di deduzione » sono inserite le seguenti: « , compreso il superamento del predetto limite del 5 per cento. Per avvalersi di tali criteri e modalità, il soggetto interessato deve presentare apposita documentazione al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria attestante che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione vanno effettuate nella misura indicata, ancorché eccedente il suddetto limite, al fine di assicurare il normale esercizio degli impianti ».

ART. 3.

(Fondi pensione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonchè di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed auto nomi e per i datori di lavoro dagli articoli

ART. 3.

(Fondi pensione).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dal

l'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *b)* sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)*, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subìto la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *c)* o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

3. *Identico*.

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del

1993, in coerenza con i princìpi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera *c)*;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i princìpi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

4. *Identico*.

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina

prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subìto la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonchè delle indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

5. *Identico*.

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

6. *Identico*.

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concer-

nente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)* del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonchè, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonchè con quelle che

dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1º gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ».

ART. 5.

(Proroga di termine).

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il **1º giugno 2000.** Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

Identico.

ART. 5.

(Proroga di termine).

Identico.

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c),* del predetto decreto legislativo, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359,

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

Identico.

commi primo e secondo, del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera *a)* nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

5. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: « Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi ».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, e successive modificazioni, le parole: « 53 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: « 12-*bis)*

basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) »;

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: « 38-*bis)* piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ».

7. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

8. Relativamente a quanto previsto ai commi 6, lettere *b)* e *c)*, 7 e 9, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.

11. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

12. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma

7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 7.

(Lavoro interinale).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« ART. 26-*bis*. – *(Disposizioni fiscali)*. – *1*. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ».

ART. 7.

(Lavoro interinale).

Identico.

ART. 8.

(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ».

ART. 8.

(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).

Identico.

ART. 9.

(Modifica al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto

ART. 9.

(Modifica al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Identico.

dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, le parole: « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

ART. 10.

(Modalità di compilazione del conto giudiziale).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

ART. 10.

(Modalità di compilazione del conto giudiziale).

Identico.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura,

ART. 11.

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

1. *Identico:*

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura,

delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dall'accordo internazionale ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. **Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;**

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* e di quelli connessi al con ferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. **Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera *e)* avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;**

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la

c) identica;

copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;	
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;	*d) identica;*
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;	*e) identica;*
	***f)* revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;**
f) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera *h)*;	***g)*** previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera ***i)***;
g) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera *b)* alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,	***h)*** *identica;*

ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;	
h) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;	***i)*** *identica;*
	***l)* previsione di una revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli soltanto per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419, garantendo al contempo l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;**
i) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.	***m)*** *identica;*
	***n)* estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;**
	***o)* abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito**

	dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
	p) **definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.**
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.	2. *Identico*.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entra trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal	3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, **successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti,** almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entra trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel

presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.	rispetto dei princípi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.	4. *Identico*.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:	5. *Identico*.
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:	
« *1.* Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:	
a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;	
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;	
c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. »;	
b) il comma 2 è abrogato.	
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a	6. *Identico*.

Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

7. *Identico.*

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a),* le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

8. *Identico.*

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

9. *Identico.*

« *2.* Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite

massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza ».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate direttamente ai comuni ».

10. *Identico*.

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

11. *Identico*.

12. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente

12. *Identico*.

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

13. Al comma 149, lettera *d),* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

13. *Identico.*

14. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

14. *Identico.*

15. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

15. *Identico.*

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

1. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « addizionale » sono inserite le seguenti: « provinciale e »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « Con decreto del » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti del »; dopo le parole: « è stabilita l'aliquota », sono inserite le seguenti: « di compartecipazione »; alla fine è aggiunto il seguente periodo: « L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. »;

c) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « dell'aliquota », sono aggiunte le seguenti: « di compartecipazione »;

d) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973. »;

e) all'articolo 1, comma 6, le parole: « è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa » sono sostituite dalle seguenti: « è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti »;

f) all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole: « La ripartizione »

sono inserite le seguenti: « tra le province e » e, nel primo e nel secondo periodo, è soppressa la parola: « comunale »;

g) all'articolo 1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: « Per le province e »;

h) all'articolo 1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « le province ed »;

i) all'articolo 1, comma 9, dopo le parole: « sono versati » sono inserite le seguenti: « alle province e »;

l) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: « trasferiti », sono inserite le seguenti: « alle province e »;

m) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « i proventi dell'addizionale » sono inserite le seguenti: « provinciale e », e dopo le parole: « vengono ripartiti » sono inserite le seguenti: « fra le province e »;

n) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « dei proventi dell'addizionale » sono inserite le seguenti: « provinciale e »; dopo le parole: « da operare e da consolidare, », sono inserite le seguenti: « per ciascuna provincia e »;

o) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio »;

p) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « risorse aggiuntive acquisite » sono inserite le seguenti: « dalle province e ».

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.

3. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera *f)*, le parole: « attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi; » sono soppresse.

ART. 13.

(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS).

1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« *191.* L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:

« 192-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le

ART. 13.

(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS).

Identico.

modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 ».

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223).

1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3

ART. 14.

(Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223).

Identico.

miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 15.

(Giochi).

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè

ART. 15.

(Giochi).

Identico.

utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« *29*. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ».

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Identico.

ART. 17

(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in

ART. 17

(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari).

Identico.

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonchè al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera *c),* con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera *c);* modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge

1º giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonchè dell'interesse pubblico alla loro conservazione;

d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;

e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998;

f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

l) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di

cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b), b-bis)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo d'imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e*)*, nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

ART. 18.

(Istanze di fissazione dell'esecuzione).

1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

ART. 18.

(Istanze di fissazione dell'esecuzione).

Identico.

ART. 19.

(Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati).

1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.

ART. 19.

(Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati).

Identico.

ART. 20.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria).

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato com-

ART. 20.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria).

Identico.

petente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 « Spese generali di funzionamento » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.

ART. 21.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205, la parola: « disponibili » è sostituita dalla seguente: « vacanti »; dopo le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle

ART. 21.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Identico.

qualifiche interessate dalle procedure medesime »;

b) al comma 206, lettera *c),* le parole: « salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale » sono soppresse: alla lettera *d)* del medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie; » e alla lettera *e)* , dopo la parola: « una prova », è aggiunta la seguente: « d'esame »;

c) il comma 207 è sostituito dal seguente:

« *207*. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera *b)* del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso. »;

d) al comma 208-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999 ».

2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma 1.

ART. 22.

(Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288).

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ».

ART. 22.

(Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288).

Identico.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di redditi individuali).

1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di redditi individuali).

Identico.

ART. 24.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle fi-

ART. 24.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

Identico.

nanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo

annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-ter)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche ».

6. All'articolo 91-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter)*, ridotto alla metà ».

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonchè le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25.

(Disposizioni relative ai rimborsi di imposte).

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ».

ART. 25.

(Disposizioni relative ai rimborsi di imposte).

Identico.

ART. 26.

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche).

1. Sono deducibili dal reddito i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate.

3. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2 e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica non si applica l'imposta sulle donazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

ART. 26.

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche).

Identico.

ART. 27.

(Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo dell'isti-

ART. 27.

(Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe).

Identico.

tuzione del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al RID un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con il medesimo decreto è altresì determinato, in prima applicazione, l'ammontare dei predetti contributo e diritti.

ART. 28.

(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse, anche mediante il loro accorpamento e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi, e da garantire i princìpi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria in materia;

ART. 28.

(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi).

Identico.

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, allo scopo di evitare riduzioni di gettito;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali basato, oltreché sulla conferma delle voci di entrata ad esse spettanti sulla base della citata legge n. 84 del 1994, anche sulla devoluzione a loro favore delle maggiori entrate determinate per effetto delle attività poste in essere per lo sviluppo dei traffici marittimi, nonchè di quelle di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 84 del 1994 dall'anno successivo a quello di cessazione, anche parziale, degli oneri ivi previsti a carico dello Stato;

e) semplificazione dei rapporti tra Autorità portuali e Amministrazioni statali interessate mediante trasferimento alle prime delle risorse finanziarie destinate ad interventi nei loro settori di competenza, da individuare con appositi piani di riparto annuali sulla base degli oneri rilevati nel 1998;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina e di quelle che risultano in contrasto con il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986;

g) applicazione alle concessioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, del regime relativo dei canoni previsto dall'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dall'articolo 1 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevedendo comunque che i canoni versati per le concessioni

aventi validità fino al 31 dicembre 1998 siano da considerarsi definitivi;

h) abrogazione del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

2. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 29.

(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta ed ognuno per quanto di loro competenza, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui i mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed il loro ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

2. Il tasso di riferimento e il tasso agevolato da applicare per il residuo periodo di ammortamento del mutuo sa ranno quelli vigenti alla data della delibera dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni. Il tasso agevolato a carico degli utenti sarà quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. Il tasso di riferimento rinegoziato potrà essere maggiorato in misura non superiore ad un punto per-

ART. 29.

(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).

Identico.

centuale per coprire le spese aggiuntive degli istituti.

3. L'erogazione dei nuovi importi di contributo determinati sulla base della rinegoziazione avverrà da parte degli enti eroganti a seguito della comunicazione delle variazioni che gli istituti mutuanti dovranno inviare a questi ultimi unitamente alla prima richiesta di erogazione semestrale del contributo successiva alla delibera di rinegoziazione del mutuo. La comunicazione da parte dell'ente erogante all'istituto mutuatario di presa d'atto di tali variazioni terrà luogo dei singoli provvedimenti di rettifica per la concessione dei contributi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo.

ART. 30.

(Estinzione di rapporti perpetui reali e personali).

1. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni pubbliche, le Aziende autonome dello Stato, i comuni, le province, le amministrazioni del fondo per il culto, le amministrazioni del fondo di beneficenza tutte e l'amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in qualsiasi altra natura in misura inferiore a lire diecimila annue.

2. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente o, comunque, dovute periodicamente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 30.

(Estinzione di rapporti perpetui reali e personali).

Identico.

3. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 procederanno direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori, nonchè agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei pubblici registri immobiliari e il catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti.

ART. 31.

(Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia).

1. Il complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il comune di Venezia.

ART. 31.

(Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia).

Identico.

ART. 32.

(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari).

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

ART. 32.

(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari).

ART. 33.

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. Al numero 1) della lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le

ART. 33.

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Identico.

parole: « all'albo di cui all'articolo 53 » sono aggiunte le seguenti: « oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 34.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, lettera *a),* valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 7 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 10, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 11.

2. Agli oneri recati dall'articolo 11, comma 12, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 15, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 15, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

ART. 34.

(Copertura finanziaria).

Identico.

DDL13-5858A
Lire 2500